



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 03/02/2021 al 24/02/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 43

del 27/01/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A27
BC

OGGETTO: Convenzione attiva con Cbf S.r.l. Centro Polisalute - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisioterapia da parte della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale. Periodo 1 febbraio 2021 - 31 maggio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota e-mail in data 17 settembre 2020, prot. n. 25179, conservata in atti, Cbf S.r.l. Centro Polisalute - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - ha chiesto di poter stipulare una convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisioterapia da parte della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi, conservato in atti;

CONSIDERATO che il Responsabile della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini, dott.ssa Elena Parolo, il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche, dott. Sandro Mancarella e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole alla stipula della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni circa l'opportunità, sostenibilità e convenienza per l'Azienda (in atti allegato);

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: visite e prestazioni nell'ambito di fisioterapia;
- U.O.C. interessata: Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini;

- Durata: dal 1 febbraio 2021 al 31 maggio 2021;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 1.800,00;
- Accessi e compensi: riportati nella convenzione;

potrà essere prestata da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2 lett. c), disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
 - art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
 - art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici";
 - art. 115 "Tipologie di attività libero-professionali";
 - art. 117 "Altre attività a pagamento";

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto, riferito a un periodo di 4 mesi, ammontante a Euro 1.800,00, potrà essere annotato in contabilità generale al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione con Cbf S.r.l. Centro Polisalute, dal 1 febbraio 2021 fino al 31 maggio 2021, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1 (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, la somma di Euro 1.800,00 per un periodo di 4 mesi, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Responsabile della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini, dott.ssa Elena Parolo, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare - di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata - sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione

nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con Cbf S.r.l. Centro Polisalute - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisiatria da parte della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini;
2. di approvare il testo della convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1 febbraio 2021 al 31 maggio 2021, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
3. di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte di dirigenti medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
 - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
4. di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 4 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 1.800,00, saranno annotati ai conti dei bilanci indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di incaricare il Responsabile della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini, dott.ssa Elena Parolo, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;

6. di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare - di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata - sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 1/2021 - tit.01.01.03).

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)


IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 27 GEN. 2021, avente all'oggetto:

“Convenzione attiva con Cbf S.r.l. Centro Polisalute - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisiatria da parte della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale. Periodo 1 febbraio 2021 - 31 maggio 2021.”

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:
- al conto economico n. 432500230 descrizione: ALP convenzioni anno 2021 per Euro 1.800,00
 - al conto economico n. 630500006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2021 per Euro 1.465,71
 - al conto economico n. 850500223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2021 per Euro 131,14

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo dell/i relativo/i esercizi/i

OWERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)



**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord
Milano**

n. di R.G.

**Convenzione con CBF S.r.l. Centro Polisalute per
prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisia-
tria da parte della U.O.C. Recupero e Rieducazione
Funzionale del P.O. Edoardo Bassini**

TRA

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord
Milano** (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e
C.F. 09320420962), con sede legale in viale Mat-
teotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona del-
la dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale
e Legale Rappresentante, che con deliberazione n.
222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della
presente convenzione il Direttore della U.O.C. Af-
fari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

CBF S.r.l. Centro Polisalute - struttura sanitaria
privata non accreditata con il SSN - (appresso de-
nominata "Contraente") con sede in via Edmondo De
Amicis 67, Cinisello Balsamo (MI) (P.IVA e C.F.
10411880965), in persona del dott. Roberto Fazio,
in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisioterapia tramite la U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data _____ n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di fisioterapia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Edoardo Bassini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio - presso la struttu-

ra del Contraente sita in via Edmondo De Amicis 67, Cinisello Balsamo (MI) - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 febbraio 2021 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2021.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali - Ufficio Convenzioni - di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi

gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 - Prestazioni - compensi - accessi

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in argomento avverranno mediante n. 1 accesso settimanale dalla durata di n. 3 ore circa. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà i seguenti compensi:

- **prima visita Euro 78,00;**
- **visite di controllo Euro 60,00;**
- **mesoterapia, ozonoterapia, infiltrazioni Euro 45,00.**

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo - allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate.

Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NS00:xra02t) tramite specifica piattaforma e procede al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 - Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello

svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presen-

te convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Diri-

genti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quantitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 - Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
su delega del Direttore Generale -
deliberazione n. 222 del 11.04.2019
(dott.ssa Silvia Liggeri)

per il Contraente

CBF S.r.l. Centro Polisalute

Il Legale Rappresentante

(dott. Roberto Fazio)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente
approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

CBF S.r.l. Centro Polisalute

Il Legale Rappresentante

(dott. Roberto Fazio)